

21 gennaio 2020, con l'osservazione di integrare il testo con il preambolo ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 55/2008;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1658 del 23 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 10 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie per armonizzare le modalità di riscossione dell'imposta regionale di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1971 n.2, con la legge medesima;

2. Inoltre, le modifiche dell'art.28 si sono rese necessarie al fine di coordinare la disciplina regolamentare con altri regolamenti vigenti in materia;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Canoni di concessione.

Modifica all'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 60/R del 12 agosto 2016, è sostituito dal seguente:

“1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L'imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).”.

2. All'articolo 28, comma 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 comma 7 le parole “ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita” sono sostituite dalle seguenti “annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 10

Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato “Armadio della memoria”.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Archivio documentale denominato “Armadio della memoria”

Art. 2 - Contributi

Art. 3 - Protocollo di intesa

Art. 4 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b), m), m bis), o), e q), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana si sono verificati tre fra i più tragici eventi disastrosi degli anni recenti in Italia: la strage del Traghetto Moby Prince nell'aprile 1991, la strage ferroviaria alla stazione di Viareggio nel giugno 2009 e il naufragio della nave Costa Concordia all'isola del Giglio nel gennaio 2012. Tali eventi hanno provocato la morte di oltre duecento persone, hanno scosso l'opinione pubblica e hanno generato una serie di attività volte all'accertamento in sede giudiziaria delle reali dinamiche e delle conseguenti responsabilità delle tragedie. Si è avuta la costituzione di un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Moby Prince, nel 2015, quindi la costituzione di apposite associazioni dei familiari delle vittime. La Regione Toscana ha dato il suo supporto, unitamente ad alcune istituzioni locali, con svariati provvedimenti volti a sostenere le predette associazioni nello svolgimento delle attività finalizzate all'accertamento delle responsabilità, nonché nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità che prendono spunto dalle drammatiche vicende di cui si tratta;

2. In considerazione della rilevanza degli eventi e delle iniziative che a seguito di essi hanno preso vita, è apparso opportuno dettare disposizioni in merito, con norme volte al riconoscimento della “memoria” quale carattere anch’esso identitario di un contesto territoriale e sociale e con disposizioni che delineino interventi di sostegno alle iniziative che attraverso la conservazione della memoria perseguano finalità di formazione e diffusione di una cultura di legalità;

3. Con la mozione 11 aprile 2017, n. 766 (In merito alla promozione di interventi finalizzati a preservare la memoria dei disastri marittimi e ferroviari avvenuti in Toscana), il Consiglio regionale ha, fra le altre cose, dato indirizzo alla creazione del cd. “Armadio della memoria”, quale spazio tematico pubblico relativo alle tre tragedie sopra ricordate, spazio costituito all’interno della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Tale spazio è finalizzato a garantire la corretta conservazione e a consentire il lascito alle future generazioni dei materiali raccolti dalle associazioni dei familiari delle vittime per contribuire all’accertamento dei fatti accaduti;

4. Il Consiglio regionale con la presente legge intende quindi destinare, all’attività delle associazioni e del Comune dell’isola del Giglio, operanti nel quadro dell’archivio documentale “Armadio della memoria”, lo stanziamento di euro 30.000,00 derivanti dall’avanzo presunto di amministrazione 2019;

Approva la presente legge

Art. 1

Archivio documentale denominato “Armadio della memoria”

1. La presente legge detta disposizioni al fine di mantenere la memoria relativa ai seguenti eventi disastrosi:

- a) la strage del traghetto Moby Prince a largo del porto di Livorno il 10 aprile 1991;
- b) la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009;
- c) il naufragio della nave Costa Concordia nelle acque dell’isola del Giglio il 13 gennaio 2012.

2. La presente legge dà attuazione all’impegno assunto dal Consiglio regionale della Toscana, con la mozione 11 aprile 2017, n. 766, di costituire uno spazio tematico pubblico all’interno della biblioteca del Consiglio regionale denominato “Armadio della memoria”, finalizzato alla raccolta e alla massima fruibilità da parte del pubblico, anche mediante archiviazione digitale, di materiali informativi e documenti sui temi afferenti alle tragedie di cui al comma 1, col duplice scopo di contribuire alla raccolta e conservazione di elementi utili alla conoscenza delle responsabilità di quanto accaduto e alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, nonché di conservazione della

memoria storica degli eventi come lascito alle future generazioni.

Art. 2

Contributi

1. Allo scopo di sostenere la raccolta del materiale documentale necessario a costituire e rendere operativo l’archivio “Armadio della memoria”, il Consiglio regionale eroga, con procedura automatica, un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:

- a) Comune dell’isola del Giglio;
- b) associazione “Il mondo che vorrei O.N.L.U.S. Associazione familiari vittime del 29 giugno”;
- c) associazione “140 familiari delle vittime Moby Prince”;
- d) “Associazione 10 aprile - Familiari vittime Moby Prince ONLUS”.

2. Per gli interventi del presente articolo è stanziato l’importo di euro 30.000,00. da ripartirsi in euro 10.000,00 per ciascuno degli eventi disastrosi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Entro il termine di centottanta giorni dall’erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione sull’impiego delle somme ricevute.

Art. 3

Protocollo di intesa

1. Il Consiglio regionale sottoscrive un protocollo d’intesa con i soggetti di cui all’articolo 2, per disciplinare le specifiche modalità di attivazione dell’archivio documentale “Armadio della memoria”.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni dell’articolo 2, si fa fronte, per l’esercizio 2020, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 - esercizio 2020 - del Consiglio regionale, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 30.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 dicembre 2019, n. 425

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 7 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 4/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 11

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I

Oggetto, principi, finalità

Capo I

Oggetto, principi, finalità

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata

TITOLO II

Interventi per la sicurezza

Capo I

Interventi per la sicurezza

Art. 3 - Interventi di sicurezza urbana

Art. 4 - Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza

Art. 5 - Tipologia degli interventi

Art. 6 - Progetti speciali

Art. 7 - Sicurezza partecipata

Art. 8 - Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata

Art. 9 - Assistenza tecnica e attività di documentazione

Art. 10 - Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana

Art. 11 - Linee guida

Art. 12 - Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata

Art. 13 - Finanziamento degli interventi

TITOLO III

Polizia locale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 14 - Strutture e funzioni di polizia locale

Art. 15 - Norme per la tutela degli operatori di polizia locale

Art. 16 - Principi organizzativi e funzionali

Art. 17 - Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai corpi

Art. 18 - Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale

Art. 19 - Competenza territoriale

Art. 20 - Strumenti di autotutela

Art. 21 - Collaborazione con associazioni di volontariato

Art. 22 - Servizi per conto di terzi

Capo II

Funzioni della Regione

Art. 23 - Supporto tecnico

Art. 24 - Nuclei specializzati

Art. 25 - Attività formativa

Art. 26 - Fondazione scuola interregionale di polizia locale

Art. 27 - Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento

Art. 28 - Conferenza tecnica regionale

Capo III

I corpi di polizia locale

Art. 29 - Corpo di polizia municipale

Art. 30 - Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze

Art. 31 - Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze

Art. 32 - Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze

Capo IV

Formazione e aggiornamento del personale

Art. 33 - Concorso e corso-concorso

Art. 34 - Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale

Art. 35 - Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico